TESTO UNICO APPALTI PUBBLICI DI FORNITURE

Art. 21-quinquies

Disposizioni finali

La legge 30 marzo 1981, n. 113, come modificata dal decreto-legge 7 novembre 1981, n. 631, convertito dalla legge 26 dicembre 1981, n. 784, e dalla legge 23 marzo 1983, n. 83, e il decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 48, sono abrogati. Gli allegati da 1 a 7 fanno parte integrante del presente testo unico.

Versione in vigore dal 9 dicembre 1998, non più in vigore dal 1 luglio 2006 · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico appalti pubblici di forniture
Estremi	Decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358
Capo	V — Fornitori di paesi terzi, prospetti statistici e disposizioni finali
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 11 agosto 1992

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-appalti-pubblici-di-forniture/art-21-quinquies-disposizioni-finali/versione/1

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it